





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n.294 del 17 dicembre 2016 è stata pubblicata la Legge 15 dicembre 2016, n.229, di conversione del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 e seguenti.

La sopracitata Legge ha sostanzialmente decretato lo stato di emergenza per i Comuni colpiti dai noti eventi sismici del 24 agosto, del 24 e 30 ottobre del 2016, inclusi nell'*allegato 1* del Decreto Legge 17.10.2016, n.189 e nell'*allegato 2* della medesima.

Ai sensi dell'art. 49 comma 4 del D.L. 17 ottobre 2016, n.189, così come modificato dalla Legge n.229/2016, *"Per i soggetti che alla data del 24 agosto 2016 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei Comuni di cui all'allegato 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 24 agosto fino al 31 maggio 2017 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali."*

Sempre per effetto della citata Legge di conversione, all'art. 49 è stato aggiunto il comma 9-ter, che statuisce: *"Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 si applicano, per gli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016, a decorrere dalla data dei predetti eventi e sino al 31 luglio 2017, anche in relazione ai Comuni di cui all'allegato 2."*

In considerazione di quanto sopra, per i soggetti di cui al comma 4 dell'art. 49 della L. 229/2016, residenti, aventi sede operativa od esercitanti la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei Comuni individuati dall'*"Allegato 1"* del D.L. 17.10.2016, n.189, sono da intendersi sospesi i termini di notificazione dei processi verbali al Codice della Strada e Leggi collegate, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali, a decorrere dalla data del sisma del 24 agosto 2016 e sino al 31 luglio 2017.

Ai sensi del comma 9-ter dell'art. 49 della L. 229/2016, sono altresì da intendersi sospesi i medesimi termini di cui al periodo precedente, per i soggetti individuati dal comma 4 del medesimo articolo, residenti nei Comuni di cui all'*"Allegato 2"* della citata Legge, a decorrere dalle date del 26 e 30 ottobre 2016 e fino al 31 luglio 2017.

IL DIRETTORE CENTRALE

Sgalla